REGOLAMENTO (CE) N. 1353/94 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1994

relativo alla riduzione dei quantitativi di vini da tavola che figurano nei contratti e nelle dichiarazioni approvati a titolo della distillazione aperta dal regolamento (CE) n. 344/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 (2), in particolare l'articolo 41, paragrafo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni volontarie previste agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/91 (4), prevede, all'articolo 3, paragrafo 1, un meccanismo che consente di mantenere entro certi limiti il volume totale di vino da tavola che può essere consegnato a tale distillazione;

considerando che dalle informazioni tramesse alla Commissione dagli Stati membri risulta che, alla scadenza del termine previsto per la presentazione dei contratti e delle dichiarazioni di consegna agli organismi d'intervento, la quantità totale di vino da tavola che figura in tali contratti e dichiarazioni supera la quantità ritenuta sufficiente ai fini del risanamento del mercato di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 344/94 della Commissione, del 15 febbaio 1994, recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1993/1994 (5), di circa 4,549 milioni di hl 1,945 milioni di hl, rispettivamente, nelle regioni di produzione 4 e 6 indicate nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 344/94; che, in tali condizioni, è opportuno applicare la disposizione che consente di limitare la distillazione alla quantità prevista;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2721/88, ciascun produttore può consegnare un quantitativo di vino da tavola non inferiore a 10 hl; che è pertanto necessario prevedere che, qualora la riduzione applicabile dia luogo alla consegna di un quantitativo inferiore a tale limite, il quantitativo che può essere consegnato sia uguale a 10 hl;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per ogni produttore, la quantità di vino da tavola che può essere consegnata alla distillazione indetta dal regolamento (CE) n. 344/94 è pari ad una percentuale della quantità totale di vino da tavola indicata nel o nei contratti o nelle dichiarazioni sottoscritti dal produttore e presentati per approvazione.

Tale percentuale è fissata, per le regioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione (6), come segue:

— regione 3: 100 %
— regione 4: 28,3 %
— regione 5: 100 %
— regione 6: 17,1 %

Tuttavia, se la quantità risultante dall'applicazione di tale percentuale è inferiore a 10 hl, la quantità che può essere consegnata è uguale a 10 hl.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.
(3) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.
(4) GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 16.
(5) GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 12.
(6) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.